



I.C. C. SALUTATI



A. CAVALCANTI



P.zza A. Moro, 1 51011 Buggiano (PT) Centralino: (+39) 0572 32018

Email: ptic81900g@istruzione.it PEC: ptic81900g@pec.istruzione.it

Codice fiscale: 81003470473 Codice meccanografico: PTIC81900G

Codice Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): ISTSC_81900G

(spazio per il protocollo)

Decreto n.002_24/25

All'albo on line
Agli atti
Al personale di Istituto
All'utenza di istituto

**OGGETTO: Richiesta all'esercizio di attività ulteriori a quella istituzionale
– richiami normativi e procedura**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n.297/94;

VISTO il D.Lgs n.165/01;

PREMESSO

Che con il D.Lgs n.165/01 si possono individuare due categorie di attività che potremmo definire di “incompatibilità assoluta relativa” o “condizionata”, per via dell’introduzione della necessaria concessione del dirigente scolastico e delle attività “liberalizzate”. Per orientare il personale alla presentazione di una efficace dichiarazione si descrive a cosa è chiamato il Dirigente scolastico. Principalmente gli è fatto obbligo di valutare se il dipendente richiede un incarico aggiuntivo che rientri nell’incompatibilità assoluta. Costituiscono incompatibilità di tipo assoluta:

1. gli incarichi connotati da “abitualità” e “professionalità”, intese quali non occasionalità, e continuità nello svolgimento della professione, anche se esercitata in maniera non esclusiva.

2. tutti gli incarichi suscettibili di entrare in conflitto di interesse, anche solo in via potenziale, con lo svolgimento dell'attività ordinaria e di compromettere il buon andamento dell'ufficio;
3. l'assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, con esclusione delle società cooperative.

Con riferimento alla prima categoria la professionalità esclude la possibilità di concessione a chi è impiegato, mentre l'abitudine impedisce la concessione a chi è inquadrato nell'ambito di una struttura (a mo' di esempio, il tecnico che controlla la Vs caldaia con un contratto di assistenza non è un Vs dipendente ma ha un inquadramento nella Vs struttura familiare). Con riferimento alla seconda categoria il Dirigente deve considerare vietati gli incarichi svolti in favore di soggetti:

- nei confronti dei quali l'amministrazione di appartenenza ha poteri autorizzatori, concessori o di rilascio di nulla osta, anche in forma tacita;
- fornitori di beni e servizi per l'amministrazione allorché a svolgere l'incarico sia il dipendente preposto all'individuazione del fornitore;
- che intrattengano con l'amministrazione rapporti di natura economica o contrattuale;
- verso i quali la struttura di assegnazione del dipendente svolga compiti di vigilanza e controllo.

In generale possono considerarsi altresì vietati gli incarichi che per la loro natura ed oggetto sono suscettibili di recare danno all'immagine dell'amministrazione o che, sebbene rientranti nel novero delle attività liberalizzate, si pongano in concreto in una situazione di conflitto di interessi con i compiti istituzionali. Da ultimo, la terza categoria di incompatibilità assoluta è rappresentata dall'assunzione da parte del dipendente pubblico di cariche in società costituite a fine di lucro tranne

che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia a tale scopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente rispetto a queste situazioni.

Una specifica incompatibilità per i docenti è la nota assunzione di lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio (quindi non solo quelli delle proprie classi!). È possibile svolgere lezioni private a studenti di altri Istituti previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale abbia valutato la compatibilità con l'orario di insegnamento e al quale sia stato preventivamente comunicato il nome e la provenienza dell'alunno.

Rientrano, invece, nel novero delle attività "liberalizzate" quelle, cioè, senza concessione del D.S., anche se prevedono compensi:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

In tutti gli altri casi l'esercizio della libera professione è concedibile dal dirigente scolastico purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), che sia pienamente

compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicita previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

DECRETA

Art. 1 – Presentazione Istanze

1. Il dipendente, quindi colui/e che ha già firmato il contratto con lo Stato, che intende svolgere un'attività aggiuntiva deve chiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico, anche in caso di attività liberalizzata dal D.Lgs n.165/01. La descrizione dell'attività che si intende svolgere deve essere precisa e specifica e scritta in considerazione di quanto specificato in premessa.
2. Le istanze al Dirigente scolastico devono essere presentate utilizzando il "[Modello richiesta attività ulteriori](#)" a cui va allegata una dettagliata descrizione dell'attività che si intende svolgere.
3. L'istanza va presentata prima di cominciare l'attività e questa non si può avviare prima di aver ricevuto regolare autorizzazione.
4. L'autorizzazione concessa scade al termine dell'A.S.
5. Ogni violazione fa scattare l'apertura di un procedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Paone